

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI

**“SERVIZI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI EX ART. 2409 BIS C.C. E
REVISIONE CONTABILE, EX ART. 14 DEL TESTO INTEGRATO UNBUNDLING
CONTABILE (TIUC) APPROVATO CON DELIBERA ARERA N. 137/2016/R/COM
E S.M.I., RELATIVI AI BILANCI ANNUALI DI CATANIA RETE GAS SPA PER
GLI ESERCIZI SOCIALI 2020, 2021 E 2022”**

CIG: 8558490160

TITOLO I - PARTE DESCRITTIVA	3
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA	3
ART. 4 - MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	3
ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO	4
ART. 7 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI	5
ART. 8 - ANTICIPAZIONI	5
ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO	5
ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO	6
ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO	6
ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	6
ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO	7
ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	7
ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	7
ART. 16 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'OPERATORE ECONOMICO	7
ART. 17 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	8
ART. 18 - SUBAPPALTO	8
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA	8
ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA	8
ART. 21 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE	8
ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	9
ART. 23 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	9
ART. 24 - RISERVATEZZA	10
ART. 25 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	10
ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	11
ART. 27 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI	11
ART. 28 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO	11
ART. 29 - FORO COMPETENTE	12
ART. 30 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	12
ART. 31 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE	12
ART. 32 - MODALITA' DI APPALTO	13
TITOLO II - PARTE PRESTAZIONALE	14
ART. 33 – SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	14
ART. 34 – SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE, EX ART. 14 DEL TESTO INTEGRATO UNBUNDLING CONTABILE (TIUC)	14
ART. 35 – GRUPPO DI LAVORO	15
ART. 36 - TEMPISTICHE	15

TITOLO I - PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei SERVIZI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI EX ART. 2409 BIS C.C. E REVISIONE CONTABILE, EX ART. 14 DEL TESTO INTEGRATO UNBUNDLING CONTABILE (TIUC) APPROVATO CON DELIBERA ARERA N. 137/2016/R/COM E S.M.I., RELATIVI AI BILANCI ANNUALI DI CATANIA RETE GAS SPA PER GLI ESERCIZI SOCIALI 2020, 2021 E 2022, per come specificatamente descritti nel presente capitolato.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore (di seguito operatore economico), con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Operatore economico stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio richiesto avrà la durata triennale ed in particolare farà riferimento ai servizi oggetto di appalto per i bilanci annuali degli esercizi sociali 2020, 2021 e 2022.

ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara per tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato è stabilito per un triennio in Euro 105.000,00 (centocinquemila) oltre IVA. **L'importo a base d'asta dovrà considerarsi onnicomprensivo di eventuali costi di viaggio e trasferte.**

ART. 4 - MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere reso con le modalità minime dettagliate nella parte prestazionale del presente capitolato.

ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni in oggetto potrà avvalersi di collaboratori professionisti e/o personale dipendente.

In quest'ultimo caso, dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni entro il termine indicato.

L'operatore economico dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione:

- l'elenco nominativo del personale impiegato conforme a quanto indicato in sede di gara;
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- il ruolo di ciascun addetto impiegato nello svolgimento del servizio;
- i numeri di telefonia mobile aziendale con il quale poter contattare il capo progetto preposto (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'operatore economico, relativamente al personale subordinato impiegato nello svolgimento delle prestazioni:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di competenza;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico che compone il team proposto in sede di gara, salvo per cause di forza maggiore da comunicarsi immediatamente al Direttore dell'esecuzione.

L'operatore economico deve rispettare la normativa in materia di inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'operatore economico e i professionisti o il personale impiegato nelle prestazioni.

Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, le attività oggetto del presente capitolato devono essere espletate esclusivamente dal gruppo di lavoro, costituito da tecnici e professionisti in possesso di adeguati titoli di studio e professionali, pena la decadenza del contratto a meno di accettazione preventiva da parte dell'azienda cliente.

L'operatore economico deve essere in possesso delle eventuali autorizzazioni o licenze per le reti e i servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato.

ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Saranno a carico dell'operatore economico, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b) l'impiego di personale, se presente, di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- c) l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- d) nominare e comunicare al Direttore dell'esecuzione un capo progetto dell'operatore economico, in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'operatore economico per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- e) relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, anche a semplice richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- f) far presente al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni evenienza o emergenza che si verifichi nella conduzione delle prestazioni definite nel contratto di affidamento e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

g) partecipare, senza richiedere compensi aggiuntivi, a riunioni collegiali indette dalla stazione appaltante per l'illustrazione dell'attività svolta e della sua esecuzione;

Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, l'operatore economico dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia dall'operatore economico che dalla eventuale ditta subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dall'operatore economico per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dall'operatore economico con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 7 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'operatore economico assume la responsabilità professionale relativa all'incarico, nonché per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'incarico e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

Il servizio esclude qualsiasi rapporto di mandato, rappresentanza o agenzia nei confronti dei terzi; pertanto l'operatore non potrà assumere alcun impegno per conto della stazione appaltante nei confronti dei terzi, che dovranno essere edotti di ciò allorché entrino in contatto con l'incaricato.

È rimesso all'operatore economico ogni onere strumentale ed organizzativo per l'espletamento del servizio, rimanendo tale attività organicamente esterna ed indipendente dagli uffici e dagli organi della stazione appaltante.

La stazione appaltante si impegna a che il proprio responsabile del contratto e per quanto possibile il management della stazione appaltante cooperino attivamente con l'operatore economico.

ART. 8 - ANTICIPAZIONI

All'operatore economico, di norma, non è riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione. Resta comunque facoltà del committente riconoscere eventuali acconti sulle prestazioni eseguite a titolo di anticipo spese regolarmente comprovate per l'attivazione dei servizi oggetto del presente capitolato.

ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti del corrispettivo netto derivante dallo sconto praticato in sede di gara avvengono in quattro rate trimestrali posticipate di pari importo.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 15 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento delle fasi di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito ordinativo e l'erogazione a favore dell'Operatore economico previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'Operatore economico, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto indicato sopra riportato; si provvederà al pagamento solo di quanto effettivamente svolto.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'operatore economico dopo l'emissione dei documenti sopracitati con cadenza trimestrale, ovvero con altre modalità da concordare; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. La presenza di un DURC irregolare, imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'operatore economico risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'operatore economico avrà cura di indicare in fattura

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- accertamento DURC irregolare;
- accertamento adempimenti Equitalia irregolare.

ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori, su richiesta dell'operatore economico, saranno riconosciuti e calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Operatore economico con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

L'operatore economico è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini all'operatore economico mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 16 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'OPERATORE ECONOMICO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'operatore economico, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'operatore economico, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 17 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi ivi previsti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'operatore economico è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'operatore economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'operatore economico maggiori oneri.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Trattandosi di servizi per cui necessita una particolare professionalità e infungibilità della prestazione il subappalto non è consentito.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'operatore economico dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'operatore economico entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'operatore economico assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'operatore economico o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine è opportuno che l'operatore economico, ove già non disponibile, proceda alla stipula di un'idonea polizza professionale di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), se presenti, per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti. Le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'operatore economico aggiudicatario. In tal caso, la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'operatore economico.

ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'operatore economico, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare, se pertinente, al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L'operatore economico deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'operatore economico di quanto sopra descritto. Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto. L'operatore economico deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'operatore economico che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. L'operatore economico, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 23 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'operatore economico, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'operatore economico; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'operatore economico a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5bis del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 24 - RISERVATEZZA

L'operatore economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Le parti prendono atto e riconoscono che, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, esse potranno venire a conoscenza di notizie ed informazioni riguardanti l'altra parte. A seguito di ciò, ciascuna parte si impegna a trattare con la massima riservatezza ed a non divulgare alcuna informazione riguardante l'altra parte, salvo che non si tratti di informazioni che siano pubblicate o che la comunicazione debba essere effettuata a fronte di un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del contratto salvo che:

- a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
- b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
- c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
- d) debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.

Ciascuna parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le parti per tutto il periodo di validità del presente contratto e successivamente per un periodo di 3 anni.

Le parti si impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dalla vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla parte ricevente per gli scopi di:

- eseguire il presente contratto;
- effettuare valutazioni e verifiche conseguenti;
- per effettuare verifiche a tutela del credito.

ART. 25 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'operatore economico è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'operatore economico si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'operatore economico verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'operatore economico ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

L'operatore economico verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

L'operatore economico dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 27 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'operatore economico tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'operatore economico assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

ART. 28 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'operatore economico dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'operatore economico dovrà anche provvedere a nominare un proprio referente, quale Rappresentante dell'operatore economico stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 30 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'operatore economico le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione dei dati richiesti al Direttore dell'esecuzione del contratto	5	Euro 300,00
Mancata comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto dei nominativi delle persone costituenti il gruppo di lavoro e sue modifiche	6	Euro 350,00
Mancata predisposizione dei DPI ai propri addetti (per ogni inadempimento), se pertinente	22	Euro 250,00
Mancata segnalazione di eventuali infortuni sul luogo di lavoro a propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni (per ogni inadempimento), se pertinente	22	Euro 250,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1. il Committente contesta il fatto all'operatore economico nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2. l'Operatore economico, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3. il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta all'operatore economico;
4. in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Operatore economico ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 31 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente facoltà da parte del Committente di procedere alla risoluzione del contratto, al risarcimento del danno e all'incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancanza dei requisiti dei professionisti impiegati nello svolgimento delle prestazioni	5
Carenza delle figure professionali nel numero richiesto per il gruppo minimo di lavoro	5
Mancato rispetto del CCNL di lavoro per i propri dipendenti	5
Mancato rispetto della L. 68/99	5
Mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro	22
Mancata consegna del DVR, se pertinente	22
Mancato rispetto di termini o adempimenti, per causa imputabile all'operatore economico, necessarie alla Società per rispettare scadenze stabilite per legge per adempimenti fiscali e tributari	
Mancata esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente contratto	

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'operatore economico spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'operatore economico risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, ai successivi seguendo l'ordine di graduatoria.

Il committente, si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge, in tutti i seguenti casi imputabili all'Operatore economico stesso:

- i. frode nell'esecuzione del servizio;
- ii. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- iii. gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, o nelle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- iv. in caso di perdita da parte dell'incaricato dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- v. utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'operatore economico sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- vi. cessazione di attività, attivazione di procedure fallimentari in capo all'Operatore economico.

ART. 32 - MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi indicati nella documentazione di gara.



TITOLO II - PARTE PRESTAZIONALE

ART. 33 – SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La prestazione consiste nel servizio di revisione legale dei conti per come disciplinata dall'art. 2409 bis del codice civile, a favore di Catania Rete Gas S.p.A. (Stazione appaltante) per gli esercizi sociali 2020, 2021 e 2022.

Il servizio comprende tutte le attività necessarie allo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di Catania Rete Gas SpA.

Tra le attività da compiere si citano, a titolo indicativo e non esaustivo rispetto a quanto disciplinato dalla normativa vigente, le seguenti:

- l'effettuazione di verifiche finalizzate ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione;
- lo svolgimento delle procedure atte a verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di conto economico, anche mediante conferme esterne (ad es. banche, legali, debitori, creditori), l'effettuazione delle ispezioni, inventari e verifiche di cassa, l'esame dei libri sociali e obbligatori, la verifica di documenti, colloqui con il personale dipendente, l'analisi dei sistemi informativi aziendali;
- la verifica che gli schemi contabili e l'informativa fornita siano adeguati rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di riferimento;
- il rilascio di giudizi sul bilancio di esercizio emessi secondo la forma e il contenuto previsti dalle norme professionali e in particolare, per ciascun anno del triennio, relazioni della società di revisione sul bilancio di esercizio.

ART. 34 – SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE, EX ART. 14 DEL TESTO INTEGRATO UNBUNDLING CONTABILE (TIUC)

L'Azienda per la specifica attività svolta – distribuzione e misura del gas naturale - rientra tra i soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 del Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC) approvato con Delibera ARERA n.137/2016/R/com e s.m.i. e pertanto soggetta agli obblighi di cui all'art. 14 del citato Testo Integrato.

La prestazione consiste nel servizio di revisione contabile dei conti annuali separati a favore di Catania Rete Gas S.p.A. (Stazione appaltante) per gli esercizi sociali 2020, 2021 e 2022 per come disciplinata dal TIUC.

In merito a tale adempimento i conti annuali separati, di cui al comma 14.1 del TIUC e i prospetti di cui al comma 14.3 del TIUC devono essere sottoposti a revisione contabile.

Ai sensi di quanto disciplinato dai commi 14.4 e 14.5 del TIUC "la revisione contabile è effettuata dallo stesso soggetto a cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio" e "la relazione del revisore sui conti annuali separati, riservata all'Autorità, attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'Articolo 22 del TIUC".

ART. 35 – GRUPPO DI LAVORO

I servizi dovranno essere svolti dal team di professionisti indicati dall'operatore economico nella propria offerta tecnica, coordinati e diretti da un dirigente e sotto la responsabilità di un socio responsabile dell'incarico di revisione legale, individuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto al minimo dalle seguenti figure professionali oltre il "Socio responsabile" ed in particolare da almeno un Dirigente, un Revisore Esperto ed un Assistente.

L'operatore economico dovrà mantenere per l'intera durata dell'affidamento quanto proposto in sede di gara in ordine al numero delle ore annue dedicate, nonché il peso percentuale di tale numero rispetto al numero complessivo del Gruppo di lavoro.

Si precisa che la percentuale di cui sopra non potrà essere inferiore per figura professionale alle soglie minime di seguito indicate: Socio 5%; Dirigente 15%; Revisore Esperto 35%.

Per quanto riguarda le figure professionali, è richiesto per l'operatore economico affidatario, per tutta la durata dell'affidamento, il mantenimento dei seguenti livelli di esperienza:

- per il Socio, un'esperienza complessiva nella revisione contabile non inferiore a 10 anni;
- per il Dirigente, un'esperienza complessiva nella revisione contabile non inferiore a 5 anni;
- per il Revisore Esperto, un'esperienza complessiva nella revisione contabile non inferiore a 3 anni.

Nel caso di sostituzione del socio responsabile dell'incarico di revisione legale, anche in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni applicabili in materia di indipendenza del revisore, l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare il nominativo del nuovo socio responsabile dell'incarico di revisione legale entro 15 giorni dall'intervenuta sostituzione.

Le eventuali sostituzioni delle singole risorse del gruppo di lavoro, che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dell'affidamento ovvero all'inizio dello stesso, dovranno essere concordate preventivamente con Catania Rete Gas SpA, dietro presentazione ed approvazione dei relativi nuovi curriculum vitae.

L'aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dai Principi di Revisione, potrà ricorrere, se indicato in sede di domanda di partecipazione, al supporto di specialisti in specifiche discipline (per esempio: specialisti IT, attuari, fiscalisti, specialisti in materia di strumenti finanziari e di valutazione, ecc.), fermo restando che l'aggiudicatario rimarrà l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti di Catania Rete Gas SpA per l'esecuzione dei servizi.

ART. 36 - TEMPISTICHE

Sulla base di quanto definito negli articoli precedenti, l'operatore economico dovrà attivarsi tempestivamente, richiedendo al committente eventuale documentazione di supporto necessaria, e procedere all'espletamento delle attività di competenza entro le tempistiche previste dalla normativa in vigore, ovvero se antecedenti, quelle richieste dal committente. Qualsiasi ritardo negli adempimenti non imputabile al committente è da ritenersi ad esclusivo carico dell'operatore economico con le conseguenti relative responsabilità.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Salvatore Li Calzi

